

**TRIBUNALE DI BENEVENTO****II SEZIONE CIVILE****PROC. 4548/2019**

Il G.I., esaminati gli atti ed a scioglimento della riserva,

**OSSERVA**

Con ordinanza del 21.2.2020 il precedente G.I. aveva già sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo, costituito dalla sentenza n. 533/2019, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, con riferimento alla sola statuizione contenuta nel capo n. 3 del dispositivo ed al solo rapporto tra la [REDACTED], e [REDACTED] limitatamente a quanto eccede la metà degli importi ivi liquidati, alla luce delle seguenti motivazioni:

*“L'art. 97 c.p.c. recita come segue: «Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali».*

*La regola, pertanto (che si tratti della regola è ribadito dalla S.C.: cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 16.5.2017, ord. n. 12025), è che il Giudice condanni le parti soccombenti, ove più d'una, proporzionalmente al rispettivo interesse nella causa.*

*Il Giudice, tuttavia, può stabilire che le parti soccombenti, od alcune di esse, vadano condannate solidalmente, ove abbiano un interesse comune.*

*L'ipotesi non corrisponde, già astrattamente, a quella delle obbligazioni solidali.*

*Come esattamente rilevato dalla Corte di Cassazione, infatti (Cass. civ., Sez. III, 30.10.2018, sent. n. 27476, cui seguiva, in senso conforme, Cass. civ., Sez. VI - 3, 2.4.2019, ord. n. 9063), «la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria.».*

*Non essendo richiesto che il rapporto sostanziale sia indivisibile, o caratterizzato da solidarietà, pertanto, è rimessa al Giudice la valutazione se sussista la comunanza di interessi:*

*e, dunque, non ricorre una presunzione di solidarietà, che la legge prevede nella ben differente ipotesi della preesistenza di un rapporto materiale, nel quale la prestazione sia la medesima.*

*L'art. 97 c.p.c., invece, vede la condanna in solido come un posterius, rispetto alla decisione del Giudice, che dev'essere espressa, costituendo l'eccezione rispetto alla regola.*

*Nel caso di specie, la sentenza non prevede la solidarietà: la quale, pertanto, non può essere riconosciuta.*

*Come, poi, stabilisce il secondo comma dell'art. 97 c.p.c., la ripartizione tra i soccombenti dell'onere complessivo delle spese, in assenza (come nella specie) di statuizione nella sentenza, si fa per quote eguali.*

*Non può trattarsi del rapporto interno, come assume l'opposto: la legge sta disciplinando, infatti, il regime delle spese nel rapporto tra parte vittoriosa e parti soccombenti, e non il rapporto dei soccombenti tra loro: e, del resto, tale norma completa la precedente, poiché, laddove non sia stata prevista la solidarietà, la condanna non può che essere proporzionale all'interesse nella causa (comma 1): se la proporzione non viene specificata dal Giudice, si presumono quote identiche (comma 2)".*

Con la medesima ordinanza, poi, si prospettava la sussistenza dei presupposti di legge per procedere al mutamento del rito da ordinario a sommario e si fissava apposita udienza per sentire le parti in proposito; con ordinanza del 17.7.2020, poi, si procedeva a detto mutamento del rito.

Le udienze successive alla citata ordinanza del 21.2.2020 venivano celebrate tutte a trattazione scritta e nelle varie note d'udienza le parti non contestavano in alcun modo le argomentazioni giuridiche rese in detta ordinanza, limitandosi a riportarsi unicamente e genericamente alle proprie rispettive difese, di talchè in questa sede appare necessario e sufficiente richiamare integralmente le già riportate argomentazioni, condivise anche dalla sottoscritta.

Visto il parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono i presupposti per compensare la metà delle spese di lite; l'altra metà – invece – andrà posta a carico di parte opposta e viene liquidata direttamente in dispositivo ex D.M. 55/14.

### **P.Q.M.**

- 1) In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del precetto impugnato limitatamente a quanto eccede la metà degli importi ivi liquidati per violazione dell'art. 97 c.p.c.;
- 2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l'Avv. [REDACTED] a corrispondere in favore della [REDACTED] VOLONTARIA, in persona del legale rapp.te p.t., l'altra metà delle spese di lite che si liquidano

in complessivi € [REDACTED]  
[REDACTED], oltre IVA, CPA e  
rimborso spese forfettario come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Benevento, 2/05/2022

Il G.I.  
(dott.ssa Ida Moretti)

Redatta con la collaborazione della dott. ssa Marina De Stasio, addetta all'Ufficio per il Processo.